

CRISI D'IMPRESA

Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi

In due [precedenti contributi](#) abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l'erogazione di finanza prededucibile (i) in **esecuzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 1, ed (ii) in **funzione** di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito *ex articolo 182-quater*, comma 2. Tratteremo, invece, ora la disciplina di cui all'**articolo 182-quinquies** che prevede espressamente la possibilità per il debitore, che presenta un ricorso ai sensi dell'articolo 161, di richiedere al Tribunale di essere “**autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3 lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori**”.

Pertanto, a differenza della disciplina di cui all'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, l'articolo *182-quinquies* prevede che l'imprenditore presenti **un'attestazione** da cui si evinca che attraverso la nuova finanza, alla quale sarà riconosciuta la prededuzione ai sensi dell'articolo 111, sia possibile conseguire un risultato **migliore** per tutti i creditori; quindi l'attestazione dovrà evidenziare che il **rischio** connesso alla negoziazione di ulteriore debito, addirittura prededucibile, troverà la sua **giustificazione** nel poter riconoscere una **migliore soddisfazione ai creditori**, in termini percentuali, grazie ai proventi che deriveranno appunto da tale nuova finanza.

L'autorizzazione del Tribunale per poter contrarre nuova finanza ai sensi dell'articolo *182-quinquies* sarà invece **precedente** alla rispettiva **erogazione**, a differenza di quanto previsto dall'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, **garantendo** pertanto ad un terzo (sia esso indifferentemente un socio, un nuovo investitore ovvero un istituto di credito) la **preventiva consapevolezza** del riconoscimento della prededucibilità, ai sensi dell'articolo 111, dei finanziamenti erogati; pertanto l'articolo in esame ha in qualche modo sopperito alle problematiche evidenziate nei richiamati due contributi in cui abbiamo trattato il contenuto dell'articolo *182-quater*, comma 1 e comma 2, nei quali il riconoscimento della prededuzione avviene (e non solo) con l'**ammissione del concordato** ovvero con l'**omologa** dell'accordo di ristrutturazione del debito, ossia due eventi **potenzialmente successivi** all'erogazione della nuova finanza.

Il secondo e terzo comma dell'articolo in esame permettono inoltre al Tribunale di **autorizzare** la società ricorrente a:

1. concedere addirittura un **pegno** o un'**ipoteca** come garanzia **integrativa** per i nuovi finanziamenti a cui sarà riconosciuta la prededuzione; pertanto qualora la prededuzione non fosse negozialmente sufficiente al terzo finanziatore, sarà facoltà del tribunale poter riconoscere ulteriori garanzie reali, quali appunto il peggio e l'ipoteca, a valere sulla nuova finanza concessa;
2. contrarre **finanziamenti** individuati solamente per **tipologia** (a medio lungo termine, per anticipo fatture, anticipo contratti, etc.) ed **importo**; tale previsione normativa permette alla società in procedura di poter ottenere **preventivamente l'autorizzazione** dal Tribunale alla negoziazione di finanza prededucibile, potendo specificare nel decreto il solo **importo** e la **tipologia** del finanziamento, nonché concedendo pertanto un maggior lasso temporale alla stessa società per poter ricercare un terzo finanziatore.

Lo scrivente concorda con la dottrina prevalente secondo la quale ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 182-*quinquies*, comma 1, può essere riconosciuta la prededucibilità di cui all'articolo 111 **indifferentemente** se il concordato, ovvero l'accordo di ristrutturazione del debito, prevedano la **continuità** ovvero la **liquidazione** degli attivi, essendo richiesto al Tribunale di valutare solamente la loro **funzionalità** al migliore soddisfacimento dei creditori, grazie alla presenza di una apposita attestazione rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3 lettera d).

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che il tribunale può autorizzare un'impresa in crisi a contrarre finanza prededucibile ai sensi dell'articolo 182-*quinquies* anche nella fase **prenotativa** del ricorso ex articolo 161, comma 6, e pertanto in un momento anteriore **rispetto** al deposito del piano e della proposta di concordato; si tratta sicuramente di una notevole agevolazione per l'impresa in crisi che, dal punto di vista **teorico**, potrebbe richiedere l'erogazione di finanza in prededuzione ex articolo 182-*quinquies* contestualmente al deposito del ricorso; tuttavia tale possibilità, secondo lo scrivente, è **difficilmente percorribile**, ritenendo che un professionista difficilmente possa rilasciare un'attestazione in assenza di un piano e di una proposta di concordato, salvo che sia già predisposta, almeno in bozza, al momento del deposito del ricorso.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO LE MODIFICHE ►

2015 E LE NOVITÀ DELLA COMMISSIONE RORDORF

Bologna Milano Verona